

BGer 8C_570/2025 vom 9. Januar 2026

Bundesgericht, 2026-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_570_2025

FR: TF 8C_570/2025 du 9 janvier 2026

IT: TF 8C_570/2025 del 9 gennaio 2026

Erwägungen

E. 1

Secondo l' art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell' art. 9 Cost. , o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).

E. 2

Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 9 maggio 2025 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (la "Cassa"), ritenuto che - per costante giurisprudenza - a ragione essa non aveva più considerato come spese riconosciute dalla LPC (RS 831.30) gli interessi ipotecari dovuti dal ricorrente ma non più pagati dal medesimo. L'eccedenza risultante dal calcolo retroattivo delle prestazioni complementari senza tali importi non giustificava il rimborso dei premi di cassa malati e delle spese di malattia. I primi giudici hanno preso atto della precaria situazione fisica e psichica del ricorrente, descritta dal proprio medico curante, rilevando tuttavia che il riconoscimento delle prestazioni complementari non dipendeva dallo stato di salute del richiedente, bensì dalle sue condizioni economiche, determinate secondo i severi criteri di legge. Infine, preso atto che il premio di cassa malati era già stato chiesto in restituzione dall'assicuratore malattie, la Corte cantonale ha ammesso l'adempimento dei presupposti per la revisione delle decisioni emesse dalla Cassa e la relativa restituzione delle spese di malattia percepite indebitamente dal ricorrente.

E. 3

Il ricorrente rispone liberamente una serie di fatti, in parte precedenti alla presente fattispecie e non accertati nella sentenza impugnata, senza pretendere l'arbitrio nell'operato dei giudici cantonali. Oltre a ciò, egli omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi del giudizio cantonale e sostanziale una violazione del diritto.

E. 4

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere

dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 gennaio 2026

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.